



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

### ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Pasquale Stanislao Mancini"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado con indirizzo musicale

Uffici segreteria e Presidenza Via Cardito, snc - 83031 Ariano Irpino (AV) -

## **INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI A.S. 2020/2021**

(DELIBERA N.25 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 18/05/2021)

### **AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME**

Sono ammessi all'esame gli alunni che: abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica; non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Pur in presenza dei summenzionati requisiti, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all'esame di Stato nei casi in cui l'alunno non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline, facendo riferimento ai criteri definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF della scuola.

### **ATTRIBUZIONE VOTO AMMISSIONE**

Il voto di ammissione va espresso in decimi senza frazioni decimali, tiene conto del percorso scolastico triennale dell'alunno e deve essere attribuito in base ai criteri definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF, in base ai quali il predetto scaturisce dalla somma di: 50% della media dei voti del primo e del secondo anno; 50% della media dei voti del terzo anno.

### **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla compilazione della certificazione delle competenze, utilizzando il modello nazionale adottato con DM 742/2017 (Allegato B).

La certificazione, che sarà integrata dalle due sezioni redatte dall'Invalsi (per gli alunni che hanno svolto le prove) va rilasciata ai soli alunni che superano l'esame di Stato.

Il modello nazionale va utilizzato anche per gli studenti con disabilità, accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati concernenti le competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).

### **VALUTAZIONE FINALE**

Commissione e sottocommissioni, una volta terminate le prove orali, procedono alla valutazione finale e all'attribuzione del relativo voto, ciascuno secondo le proprie competenze: la sottocommissione valuta la prova d'esame e formula la proposta di voto finale per ogni alunno; la commissione delibera il voto finale per ciascun candidato.

Il voto finale in decimi scaturisce dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e il voto della prova d'esame. La media è arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. L'esame è superato con la votazione di almeno sei decimi.

## **ESAMI ALUNNI CON DISABILITA'**

Per gli alunni con disabilità e con DSA l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite rispettivamente sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP).

## **EDUCAZIONE PARENTALE**

Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La legge, quindi, prevede un esame annuale dai 6 ai 16 anni.

I certificati medici non esonerano dall'obbligo di istruzione.

## **ESAME DI IDONEITA' ANNUALE**

Dopo il 30 aprile la scuola invia una raccomandata alla famiglia in cui dichiara di procedere alla costituzione di una commissione d'esame e comunica le date delle prove. La scuola di riferimento non può rifiutarsi di far sostenere l'esame al bambino se i programmi presentati, pur se personalizzati, rispettano le Indicazioni ministeriali.

## **ASSENZA DEL CANDIDATO**

Preso atto dell'assenza del bambino nel giorno stabilito per l'esame, viene inoltrata al sindaco la segnalazione per mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione. Il sindaco ammonisce i genitori, mediante raccomandata, poiché è l'unica autorità preposta a farlo. Contestualmente, il sindaco può allertare gli assistenti sociali. Il coinvolgimento degli assistenti sociali non è dovuto, ma solo possibile. Stando alla normativa, spetta al sindaco sanzionare i genitori con eventuale multa, stabilendone l'importo. I genitori possono naturalmente fare ricorso nelle sedi competenti, come accade per tutte le contravvenzioni.

## **MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'**

La mancata idoneità nel primo ciclo di istruzione deve configurarsi come un'eventualità del tutto eccezionale. In ogni caso, non comporta in alcun modo una messa in discussione del diritto all'istruzione familiare. Secondo le precisazioni della nota del MIUR n. 253/2013.



Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Tiziana Aragiusto

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993